SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1063-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PERITORE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Tasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GENNAIO 1978

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina delle relazioni consolari è regolata da un'apposita Convenzione, adottata a Vienna il 24 aprile 1963 da 92 Stati, fra i quali l'Italia e la Cecoslovacchia, di cui il nostro Parlamento si è occupato in sede di provvedimento di autorizzazione alla ratifica ed alla esecuzione (legge 9 agosto 1967, n. 804).

Nell'ambito di tali norme convenzionali (che fra l'altro, consentono esplicitamente la possibilità di accordi specifici, bilaterali o multilaterali, nella stessa materia consolare), è stata firmata a Praga il 10 ottobre 1975 la presente Convenzione fra Repubblica italiana e Repubblica socialista cecoslovacca. La Commissione affari esteri raccomanda la approvazione del disegno di legge di ratifica, anzitutto perchè ritiene essere nell'interesse del nostro paese creare le condizioni atte a promuovere lo sviluppo di nuove e più avanzate relazioni bilaterali con i paesi dell'Europa orientale, ed in secondo luogo al fine di facilitare i rapporti economici, culturali, scientifici, turistici ed artistici fra i cittadini dei due paesi.

La normativa in questione disciplina i criteri di apertura degli uffici consolari e le modalità di esercizio delle funzioni consolari; i privilegi e le immunità da riconoscersi al capo degli uffici consolari, ai funzionari, agli impiegati, ai membri del personale di servizio (in materia è stato mantenuto il principio della differenza fra immunità diplomatica e immunità consolare a fronte della tendenza, secondata dai paesi dell'Est europeo, di obliterare tale distinzione); si riconosce l'inviolabilità degli archivi, con l'obbligo di conservare in essi unicamente documenti ufficiali. Altre norme riguardano la corrispondenza ufficiale, che è dichiarata inviolabile, mentre una serie di disposizioni definiscono competenze e funzioni consolari, in conformità a quanto definito nella richiamata Convenzione-quadro di Vienna.

PERITORE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca, firmata a Praga il 10 ottobre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 55 della Convenzione stessa.